

**ATTO DI DELEGA DI FUNZIONI  
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Al Dirigente \_\_\_\_\_ responsabile del  
Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale della Direzione

**PRESO ATTO** che, con d.g.r. 23 maggio 2016 n. 1-3311, il Segretario generale della Giunta regionale è stato individuato Datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

**PRESO ATTO** che, con d.g.r. 16 febbraio 2018 n. 1-6472, è stato approvato il Modello di organizzazione delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del ruolo della Giunta regionale che consente di attuare le relative politiche in coerenza con l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, individuando al suo interno le figure deputate all'espletamento delle funzioni previste dal d.lgs. 81/2008.

**CONSIDERATO** che il citato d.lgs. 81/2008, agli articoli 16, 17 e 18, prevede che il Datore di lavoro possa delegare le relative funzioni e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, purché la delega risulti da atto scritto e sia adeguata alle competenze professionali e alle potestà decisionali del soggetto delegato, individuando espressamente le attività non delegabili.

**CONSIDERATO** che il sottoscritto, data la complessità dell'attività e dell'articolazione organizzativa della Giunta regionale, appare impossibilitato ad esercitare di persona tutti i poteri e doveri connessi al rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza.

**RITENUTO** opportuno, al fine di assicurare l'ottemperanza agli obblighi previsti dal citato d.lgs. 81/2008 e la massima operatività e tempestività negli interventi necessari, che le relative attività siano esercitate da persone qualificate ed in possesso dei poteri e dei mezzi necessari allo svolgimento delle stesse.

**PRECISATO** che restano ferme le competenze e responsabilità delle specifiche figure deputate alla sicurezza delle sedi di lavoro e delle altre figure dotate di competenze tecniche e specialistiche sulla sicurezza dei lavoratori.

**RITENUTO** infine opportuno garantire la migliore gestione della salute e sicurezza, in coerenza con il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Segretario generale, in qualità di Datore di lavoro,

**DELEGA**

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, la programmazione e l'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e di protezione, che richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche, nel rispetto dell'articolo 16 del d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento a:

- analisi e programmazione e organizzazione di interventi formativi in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, compresa la formazione antincendio e pronto soccorso delle squadre di emergenza.

L'attuazione degli interventi sarà concordata e coordinata con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Piemonte e svolta utilizzando le risorse dei capitoli di bilancio assegnati al Settore di sua pertinenza.

Delega inoltre, in relazione al personale di riferimento, le funzioni concernenti in via generale attività di sorveglianza e adempimenti che non richiedono particolari conoscenze tecnico-specialistiche e che si rendono necessarie per il regolare e più ampio adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, come di seguito indicate:

A) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

B) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

C) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

D) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

E) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

F) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

G) nel caso di affidamento di contratti di appalto o prestazione d'opera elaborare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008, nonché:

- verificare l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di sua competenza;
- verificare la loro regolare contributività e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività nonché, anche con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e dei consulenti del Datore di Lavoro;
- verificare la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza;

- provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio;

H) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Le funzioni di cui alla lettera G) possono essere subdelegate ai dirigenti in posizione di staff della direzione regionale di riferimento, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con le previsioni normative in materia (art. 16, co. 3 bis del d.lgs. 81/2008).

Le predette funzioni verranno svolte con ampia autonomia operativa e gestionale utilizzando e organizzando, per le necessarie funzioni di verifica e controllo, la struttura a Lei affidata.

Per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni di cui al presente atto, Lei si avvarrà della consulenza del Responsabile e del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Inoltre, previo raccordo con il Settore Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro e previa autorizzazione del datore di lavoro o, nei casi di impossibilità, con successiva ratifica (entro 48 ore dalla fine dell'emergenza) sulla base di apposita relazione, Lei è autorizzato ad attuare interventi straordinari, gravi, urgenti e improcrastinabili, il cui ritardato adempimento determinerebbe un'esposizione dei lavoratori a un rischio grave o gravissimo per la propria salute.

In tali casi, a mezzo dell'istituto dell'impegno delegato e mediante accesso al capitolo di bilancio per la gestione della sicurezza, Lei assumerà ogni impegno contrattuale e finanziario necessario ad affrontare l'urgenza.

Il Datore di lavoro si riserva la facoltà di revocare anche parzialmente il presente conferimento in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

Il Segretario generale quale Datore di lavoro

(Delegante)

### **Per accettazione**

Il Dirigente

(Delegato)

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005